



Parco  **Ticino**



Corpo Volontari Parco Ticino



Corso base per volontari di protezione civile

***Storia - Legislazione - Piani
di Protezione Civile***

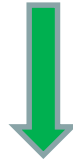
***Cav. Luigi Fasani
Istruttore tecnico
Corpo Volontari Parco del Ticino***

2005 – Conferita alla Protezione Civile la Medaglia d'Oro al Valore Civile



Che cos'è la Protezione Civile?

Decreto Legislativo n.1/2018
“Codice della Protezione Civile”



***“Il Servizio nazionale della protezione civile,,
definito di pubblica utilità, e' il SISTEMA che esercita
la funzione di protezione civile costituita
dall'insieme delle competenze e delle attività volte
a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli
insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”.***

Le attività di Protezione Civile

- attività di **previsione**: insieme di attività dirette all'identificazione e allo studio degli **scenari di rischio possibili**, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale (ove possibile) e di pianificazione di protezione civile



- attività di **prevenzione e mitigazione dei rischi**: insieme di attività di natura **strutturale** e **non strutturale** dirette a **evitare o a ridurre** la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di prevenzione



Sono attività di **prevenzione non strutturale**:

- a) l'**alertamento** (preannuncio, ove possibile), **monitoraggio e sorveglianza in tempo reale**;
- b) la **pianificazione di protezione civile**;
- c) la **formazione**;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della **normativa tecnica di interesse**;
- e) la diffusione della **conoscenza** e della **cultura** della protezione civile;
- f) l'**informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, le **norme di comportamento** e la pianificazione di protezione civile;
- g) la promozione e l'**organizzazione di esercitazioni e attività addestrative e formative**

Sono attività di **prevenzione strutturale**:

l'esecuzione di **interventi strutturali** di mitigazione del rischio (esempio: consolidamento degli argini) ;

la partecipazione all'elaborazione di linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione e attuazione delle **politiche di prevenzione strutturale** sia per rischi naturali, sia derivanti dall'attività dell'uomo, nonché la partecipazione alla **programmazione degli interventi** finalizzati alla mitigazione dei rischi

□ attività di **gestione dell'emergenza** consiste nell'insieme, **integrato** e **coordinato**, delle misure e degli **interventi diretti** ad assicurare **il soccorso e l'assistenza** alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di **interventi indifferibili** e **urgenti** ed il ricorso a **procedure semplificate**, e la relativa attività di **informazione alla popolazione**



□ attività di **superamento dell'emergenza** consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a **rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro**, per **ripristinare i servizi essenziali** e per **ridurre il rischio residuo**, oltre alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli



SPRI	Stabilimento	Provincia	Comune	Cat. Merce
S152	CARLO ERBA REAGENTI	MILANO	RODANO	AUS
S029	KMGITALIA	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	Altro
S299	KMGITALIA	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	POL
S428	SINTECO LOGISTICS	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	DEP
S219	HENKEL LOCTITE ADESIVI	MILANO	SETTALA	AUS
S357	SETTALA GAS	MILANO	SETTALA	GPL
S668	STOGIT	MILANO	SETTALA	GNL
S649	GALVANICA F.LLI RIVA	MILANO	SOLARO	GAL
S183	BRENNTAG	MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	AUS
S602	ECO-ZINDER	MILANO	TREZZO SULL'ADDA	GAL
S688	ND LOGISTICS ITALIA	MILANO	TREZZO SULL'ADDA	Altro
S185	SADEPAN CHIMICA	MILANO	TRUCCAZZANO	POL
S689	EDIPOWER	MILANO	TURBIGO	Altro
S662	STELMI ITALIA	MILANO	VITTUONE	GAL
S678	TECNOFINITURE S.P.A.	MONZA E BRIANZA	ARCORE	GAL
S624	ZINCOL OSSIDI	MONZA E BRIANZA	BELLUSCO	CHIN
S611	PIOMBOLEGHE	MONZA E BRIANZA	BRUGHERIO	MET
S256	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO	MONZA E BRIANZA	CAPONAGO	GAST
S081	BASF ITALIA	MONZA E BRIANZA	CESANO MADERNO	AUS
S116	CHEMETALL ITALIA	MONZA E BRIANZA	GIUSSANO	AUS
S023	VEFER	MONZA E BRIANZA	LISSONE	POL
S661	SINTECO LOGISTICS	PAVIA	BELGIOIOSO	DEP
S282	SYNTHESIS CHIMICA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	DEP
S608	AT SERVICE	PAVIA	CASTELNOVETTO	DEP
S314	PRAOIL CLEODOTTI ITALIANI	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	DHC
S665	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	GAST
S089	BITOLEA CHIMICA ECOLOGICA	PAVIA	LANDRIANO	AUS
S226	OXON ITALIA	PAVIA	MEZZANA BIGLI	CHOF
S298	BASF ITALIA	PAVIA	MORTARA	AUS
S286	TOSCANA GOMMA	PAVIA	ROBBIO	POL
S407	S.A.P.I.C.I.	PAVIA	SAN CIPRIANO PO	POL
S317	ENI DIV. REFINING & MARKETING SPA	PAVIA	SANNAZZARO DE' BURGONDI	RHC
S198	LAMBERTI	VARESE	ALBIZZATE	AUS
S311	SADEPAN CHIMICA	VARESE	CASTELSEPRIO	AUS
S109	CHIMITEK	VARESE	FAGNANO OLONA	DEP
S627	C.R.S.	VARESE	GALLARATE	GAL
S225	ORSA FOAM	VARESE	GORLA MINORE	POL
S628	LAMBERTI	VARESE	GORLA MINORE	AUS



Trasporto sostanze pericolose

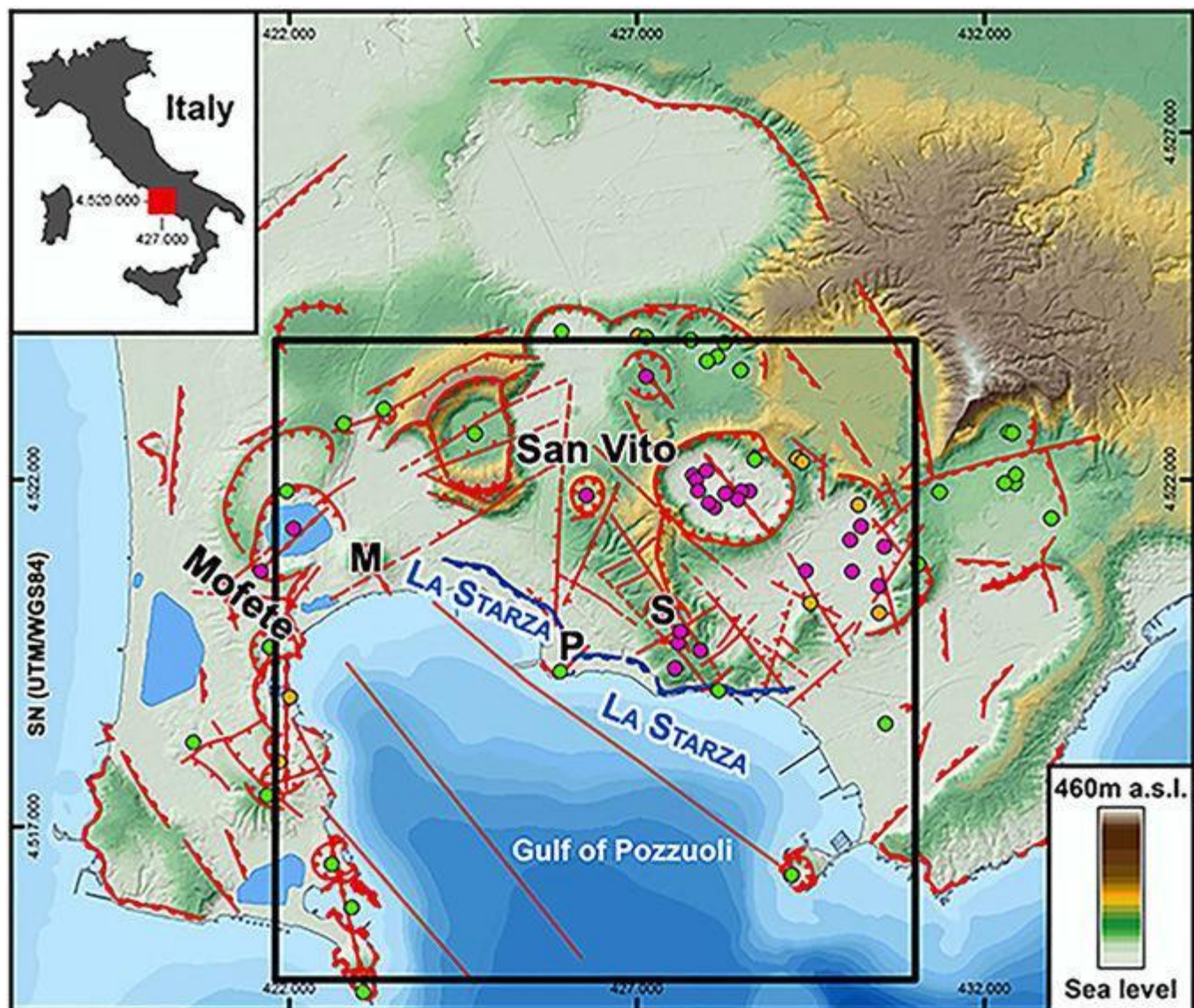


Cartello *KEMLER*



Cartello KEMLER





- WE (UTM/WGS84)**
- Vent active in the past 5 ka
 - Vent active between 8.6 and 8.2 ka
 - Vent active between 15 and 9.5 ka
 - △ Crater
 - Fault
 - Caldera Ring Faults
 - Eruptive Fissure
 - - - Inferred Fault
 - La Starza Marine Terrace



- Surface Faults
- Individual Sources
- Seismogenic Areas
- Debated Seismogenic Areas/Faults

MACROSEISMIC SOURCES

- Well Constrained
- Poorly Constrained
- Deep Focus

SEISMICITY

- Historical Earthquakes
- Instrumental Earthquakes

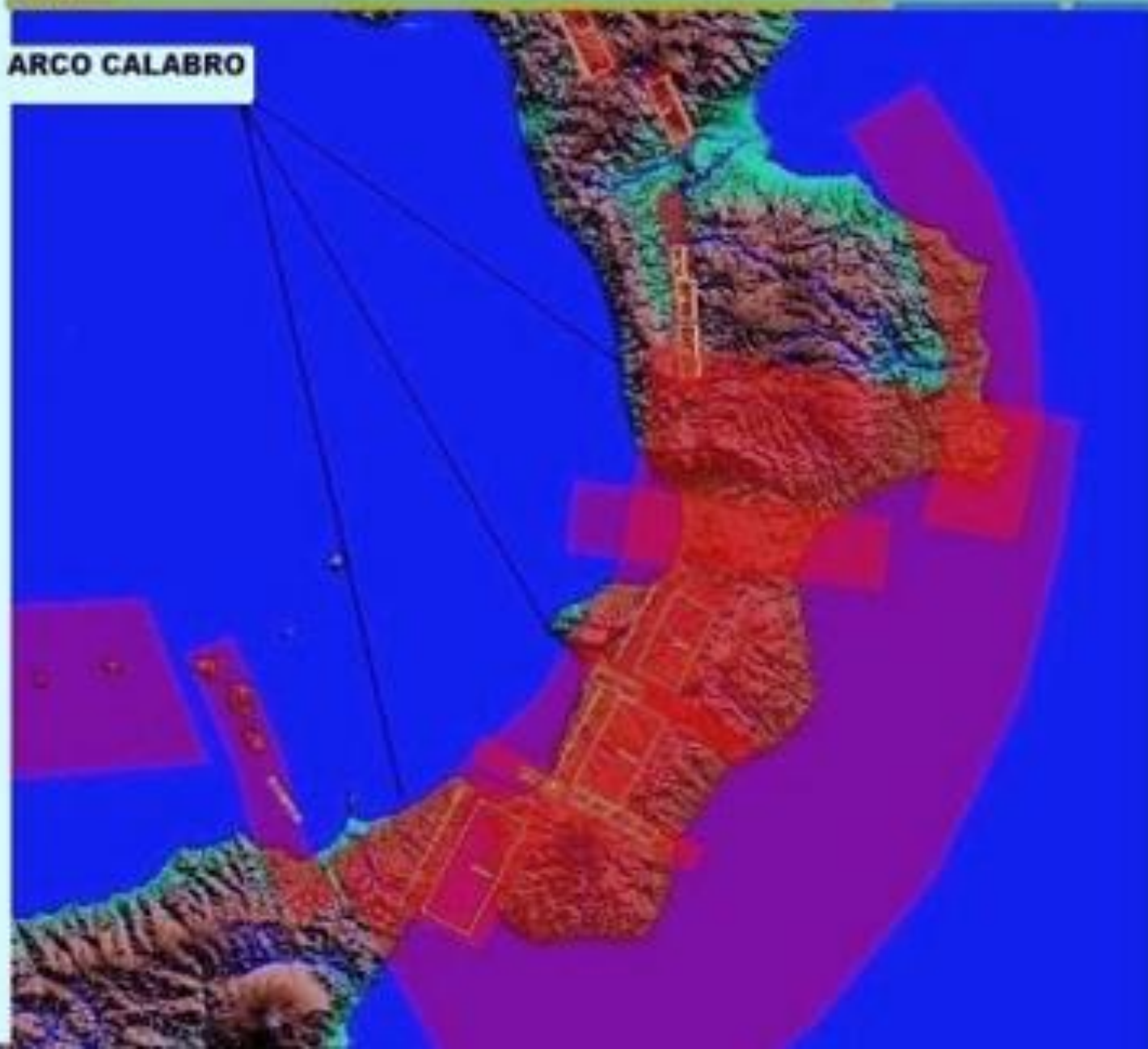
ADMINISTRATIVE

- Large Cities
- Intermediate Cities
- Small Cities

GEOGRAPHIC

- Drainage Network

ARCO CALABRO



Nel 1984

I comuni classificati erano 2.965 su 8.102

45%

della superficie
del territorio nazionale



Nel 2003

Vengono stabiliti nuovi criteri di classificazione basati sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo



(cartina elaborata dal Cnr)

Terminologia



Pericolosità sismica

È la probabilità che in una certa area e intervallo di tempo si verifichi un sisma di una certa intensità



Vulnerabilità sismica

È la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello dopo un terremoto



Esposizione

È la maggiore o minore presenza di vite umane e beni esposti al rischio



Rischio sismico

È la combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione: insieme forniscono la misura dei danni attesi

Come misurare il terremoto

Scala Richter
misura l'energia sprigionata da un sisma

Scala Mercalli
misura l'intensità tramite gli effetti che esso produce

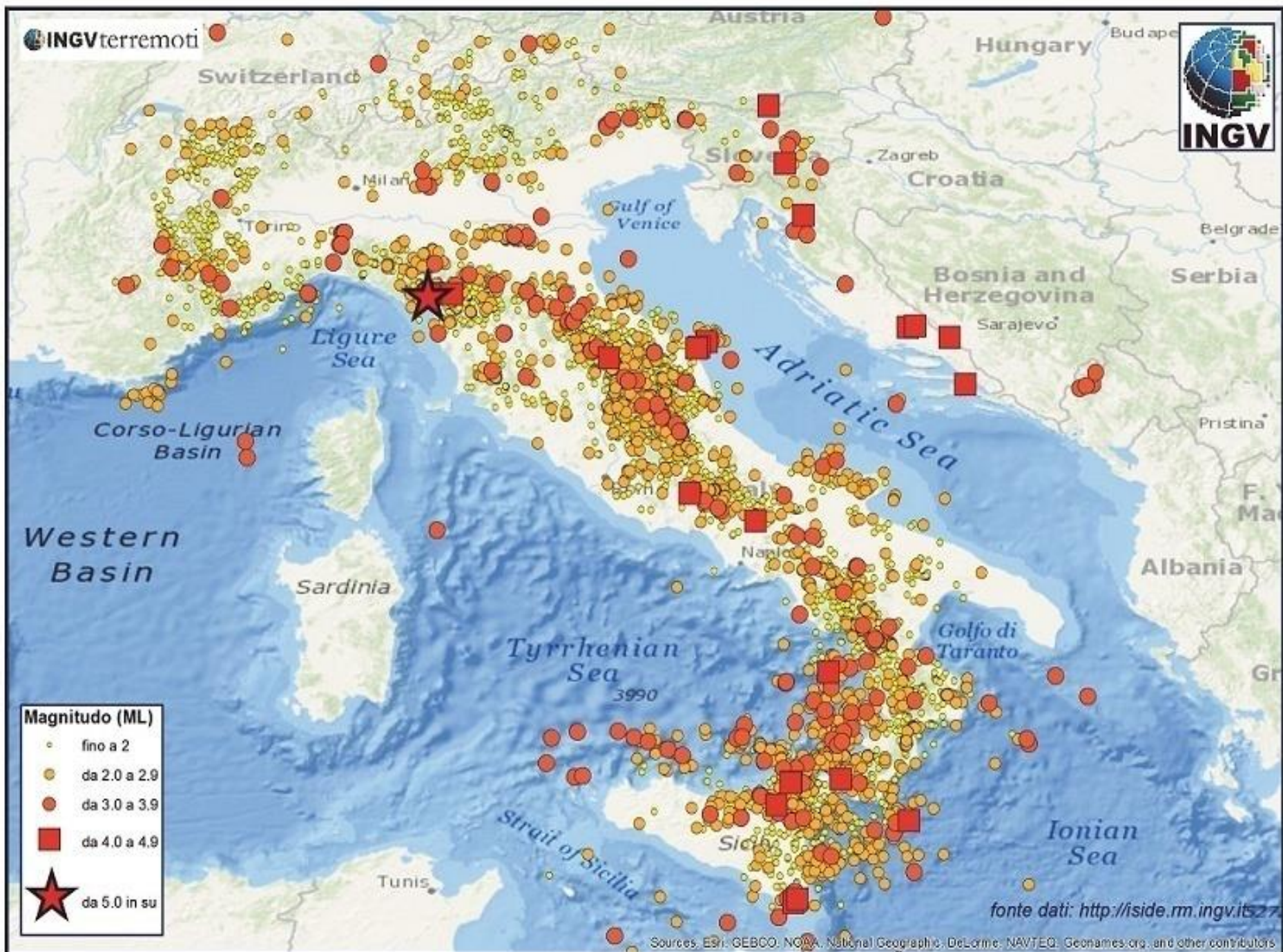
I numeri

30.000

I terremoti di media e forte intensità negli ultimi 2.500 anni

135 miliardi

I danni economici (in euro) causati dalle scosse degli ultimi 40 anni, escluse le conseguenze sul patrimonio artistico



Classificazione sismica:

In Lombardia nessun comune in zona 1

Milano è in zona 3

- ***Nessun comune lombardo è da ritenersi in zona 1 (ad alta sismicità),***
- ***57 Comuni sono in zona 2 (nelle province di Brescia e di Mantova),***
- ***1.028 Comuni in zona 3 (principalmente nelle province di Bergamo, Pavia, Brescia, Cremona e quindi nelle province di Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Milano, Mantova e Sondrio),***
- ***mentre gli altri 446 sono inseriti in zona 4 (sismicità molto bassa).***

Rispetto alla zonazione precedente, il numero dei Comuni:

- ***nessun comune in zona 1***
- ***in zona 2 aumenta di 16 unità,***
- ***mentre 790 passano in zona 3***
- ***in zona 4 diminuiscono di 821 unità.***

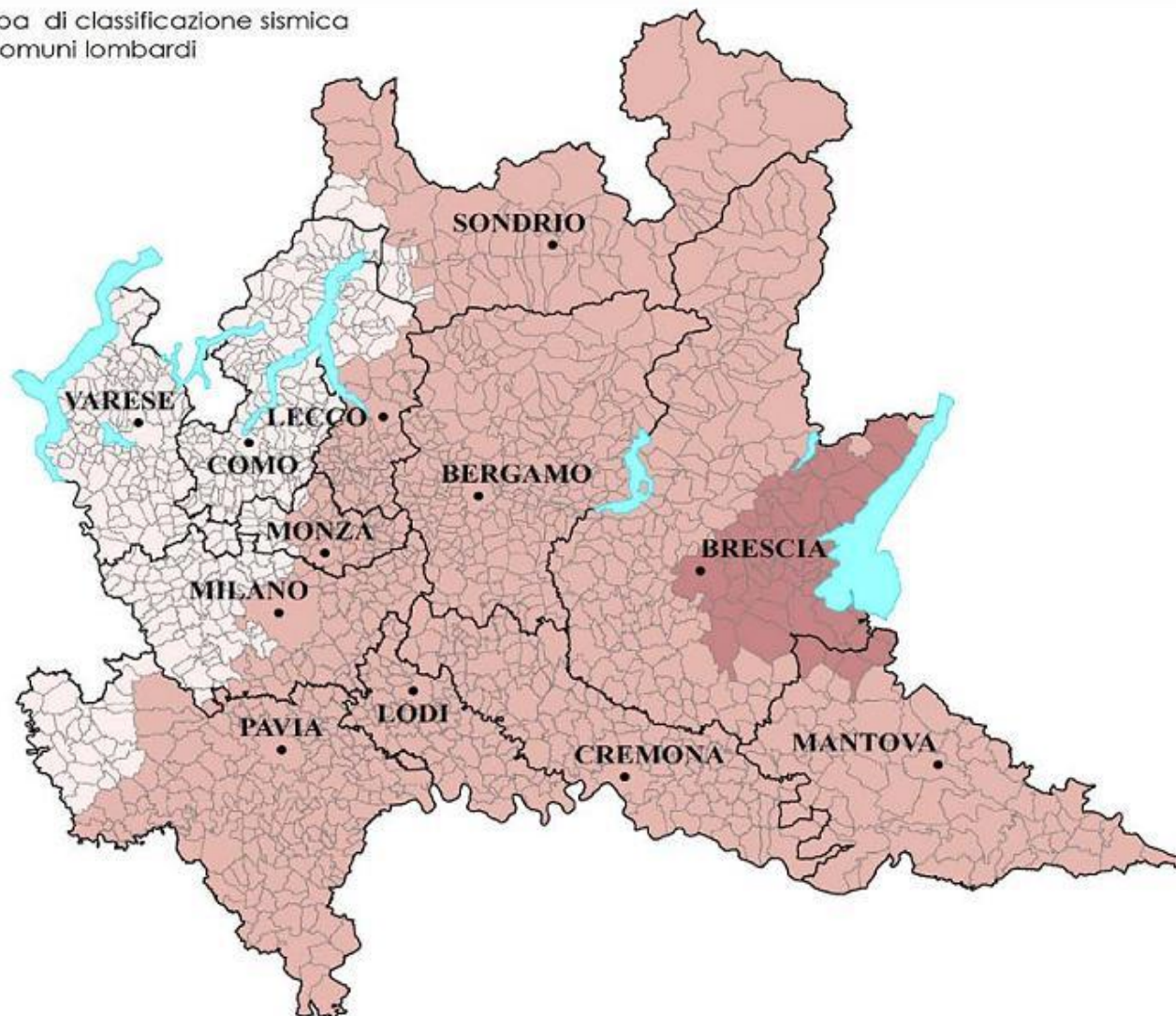
Gli elementi maggiormente significativi sono l'ingresso del Comune di Brescia in zona 2 e quello di Milano in zona 3.

Sismicità in LOMBARDIA

Mappa di classificazione sismica
dei comuni lombardi



Regione Lombardia



Zone di classificazione sismica dei
comuni ai sensi dell'Ord. PCM 3274
del 20 marzo 2003.

	n° comuni
zona 4	446
zona 3	1028
zona 2	57

□ Art. 9

Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile

***In occasione di eventi
emergenziali di cui alle lettere
b) e c), ovvero nella loro
imminenza o nel caso di
preannuncio (allertamento) il
Prefetto, nel limite della sua
competenza territoriale:***

- ❑ assicura un costante **flusso informativo** con il DPC, la Regione, i Comuni
- ❑ assume, **nell'immediatezza dell'evento**, la direzione unitaria di tutti **i servizi di emergenza** da attivare a livello provinciale in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, raccordandosi con gli interventi messi in atto dai comuni interessati
- ❑ promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare **l'intervento delle strutture dello Stato** presenti sul territorio provinciale
- ❑ **vigila sull'attuazione dei servizi urgenti**, anche di natura tecnica, a livello provinciale segnalando eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della giunta regionale
- ❑ **attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato** e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i Centri Operativi Comunali (**COC**)
- ❑ adotta tutti i provvedimenti di propria competenza **necessari ad assicurare i primi soccorsi** a livello provinciale, comunale o di ambito

Circolare 30 settembre 2002

Una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici.

Il Prefetto, anteriormente all'adozione delle ordinanze di protezione civile, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato in via esclusiva a derogare all'ordinamento giuridico vigente.

Il C.C.S. viene attivato dall'U.T.G. quando si verificano emergenze di tipo b) e c).

Il C.C.S. è composto dai funzionari degli enti e delle istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza

Le funzioni di supporto previste al C.C.S. sono 14 e fra queste il volontariato di protezione civile occupa la funzione 4

□ Art. 11

Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province, in qualità di enti di area vasta, nell'ambito del Servizio nazionale di PC

Le Regioni, nell'esercizio delle potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei propri territori assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile, tra cui:

- ❑ predisposizione e attuazione delle attività di **previsione e prevenzione dei rischi**, nonché **l'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile**
- ❑ indirizzi per la predisposizione dei **piani provinciali e comunali di protezione civile** nonché per la revisione e valutazione periodica degli stessi
- ❑ modalità per assicurare **il concorso** dei sistemi regionali alle attività d i rilievo nazionale
- ❑ ordinamento e organizzazione territoriale della propria struttura e disciplina di procedure e modalità di **azioni tecniche, operative** per l'approntamento delle strutture e mezzi necessari al fine di assicurare la **prontezza operativa di risposta all'emergenza**
- ❑ modalità per la deliberazione dello **stato di emergenza** di cui agli eventi riconducibili alla lettera **b)**
- ❑ **attuazione degli interventi urgenti** e svolgimento dei servizi d'emergenza in caso di emergenze di cui alla lettera **b)** assicurando l'integrazione con quelli messi in atto dai Comuni

- ❑ preparazione, gestione e attivazione della **colonna mobile regionale**
- ❑ modalità per la rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
- ❑ lo **spegnimento degli incendi boschivi**
- ❑ **organizzazione e impiego del volontariato** a livello
- ❑ **attribuzione alle province**, in qualità di enti di area vasta, di **funzioni in materia di protezione civile** con particolare riferimento a:
 - attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi;
 - predisposizione dei piani provinciali di PC, in raccordo con le Prefetture;
 - predisposizione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di necessità
- ❑ modalità per favorire **attività formative** in materia di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze con particolare riferimento agli **amministratori e operatori locali**

□ Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di **pianificazione** e di **direzione dei soccorsi** con riferimento alle strutture di appartenenza, **è funzione fondamentale dei Comuni** per lo svolgimento delle funzioni **i Comuni**, anche in forma associata, **provvedono con continuità:**

- ❑ all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di **prevenzione** dei rischi
- ❑ all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla **pianificazione d'emergenza**, necessari ad **assicurare i primi soccorsi** in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- ❑ all'ordinamento e organizzazione dei propri uffici comunali al fine di assicurare tempestiva risposta **in occasione** o **in vista** di eventi emergenziali
- ❑ alla disciplina della modalità di impiego di **qualificato personale** da mobilitare nel territorio di altri comuni a supporto delle amministrazioni colpite
- ❑ alla **predisposizione, cura** e **attuazione** del **piano comunale** o di ambito
- ❑ all'**attivazione** e alla **direzione dei primi soccorsi** alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze
- ❑ alla **vigilanza** sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei **servizi urgenti**
- ❑ **all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale** o di ambito sulla base degli indirizzi nazionali e regionali

Il Comune approva **con Deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale** o di ambito, ne disciplina meccanismi per la revisione periodica e l'aggiornamento nonché le modalità di diffusione ai cittadini, in conformità agli indirizzi regionali **il Sindaco**, per finalità di protezione civile e in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. modd. e intt. **è responsabile altresì:**

- ❑ dell'adozione di **provvedimenti contingibili e urgenti** al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica
- ❑ dello svolgimento dell'attività di **informazione alla popolazione** sugli **scenari di rischio**, sulla **pianificazione di protezione civile** e sulle **situazioni di pericolo**
- ❑ del coordinamento delle attività di **assistenza alla popolazione** colpita nel proprio territorio (a cura del Comune) che provvede ai **primi interventi necessari** e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del **flusso di informazioni con il Prefetto** e il **Presidente della Giunta regionale** in occasione di eventi di cui alle lettere b) o c)
- ❑ quando la calamità o l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune o di quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, **il Sindaco** chiede l'intervento di **forze e strutture operative regionali alla Regione** e di **forze e strutture operative nazionali al Prefetto**, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinandoli con quelli della Regione. In tal senso **il Sindaco assicura** il costante aggiornamento del **flusso informativo** con il Prefetto e il Presidente della Giunta regionale

Chi fa cosa

- *I programmi di previsione e prevenzione*

- **A livello nazionale:** Dipartimento di P.C.
- **A livello regionale:** Regioni
- **A livello provinciale:** Province

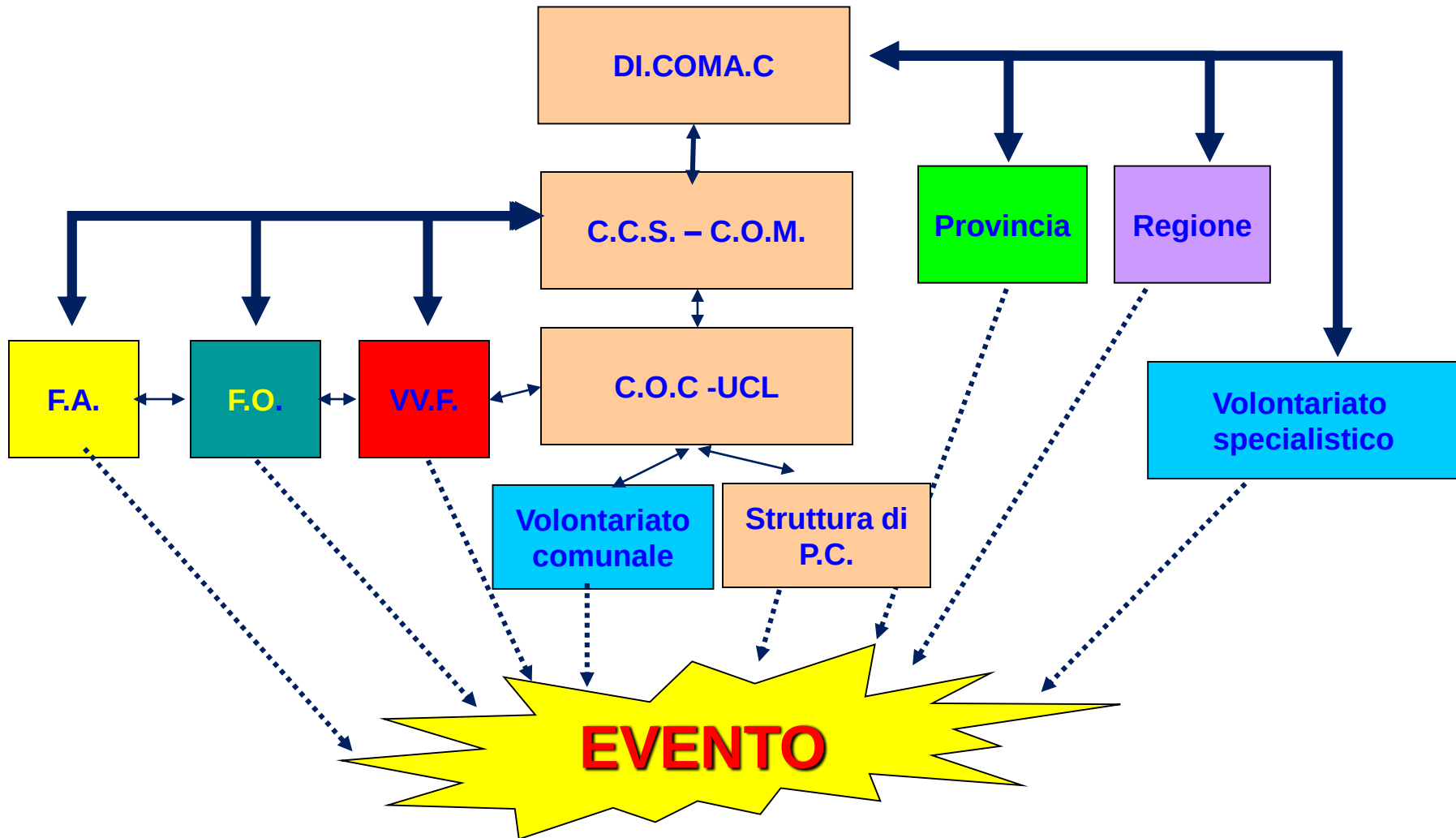
- *I piani di emergenza*

- **A livello nazionale:** Dipartimento di P.C.
- **A livello regionale:** Regioni
- **A livello provinciale:** Province
- **A livello comunale:** Comune

Il sistema Nazionale di Protezione Civile

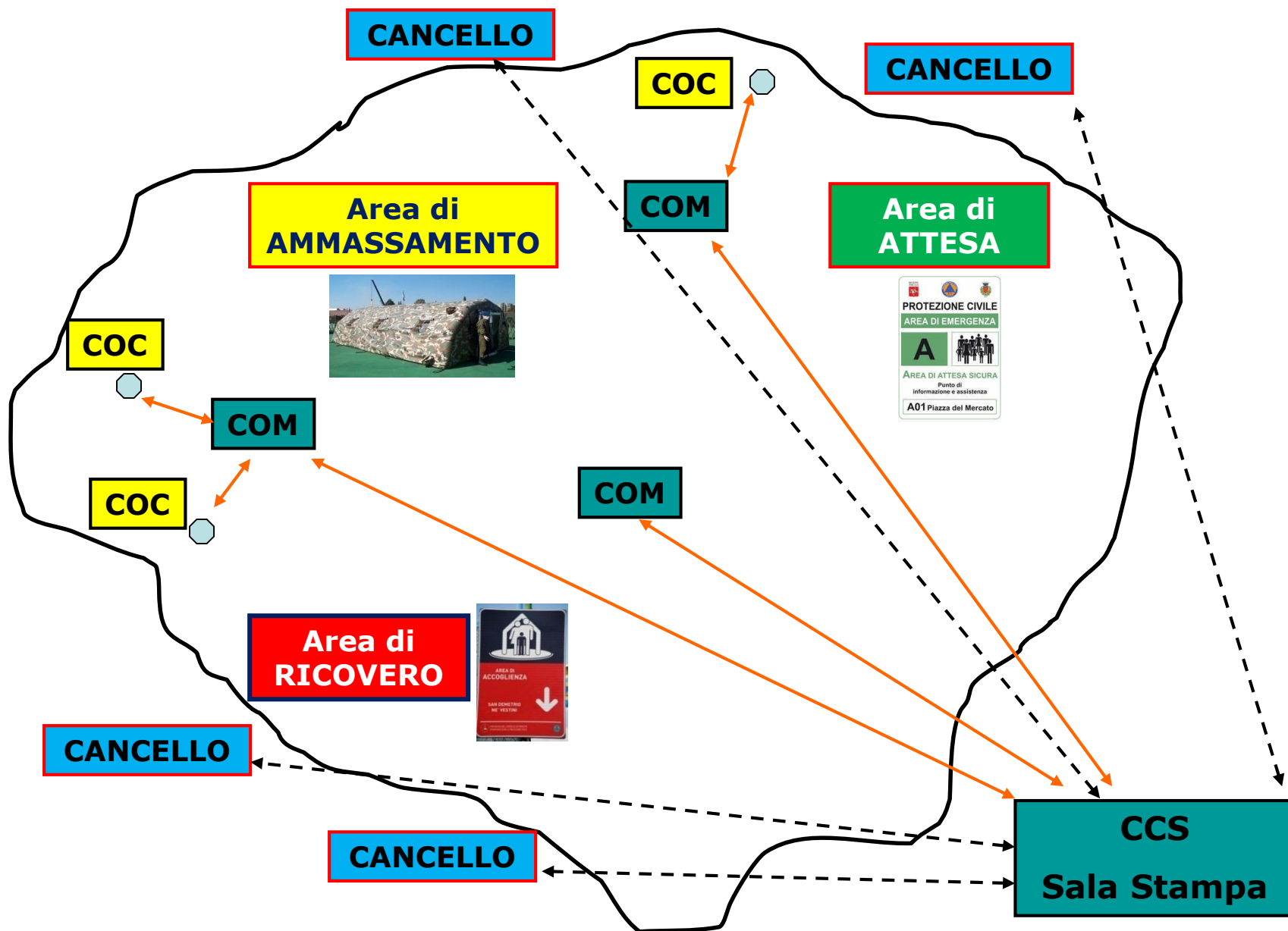


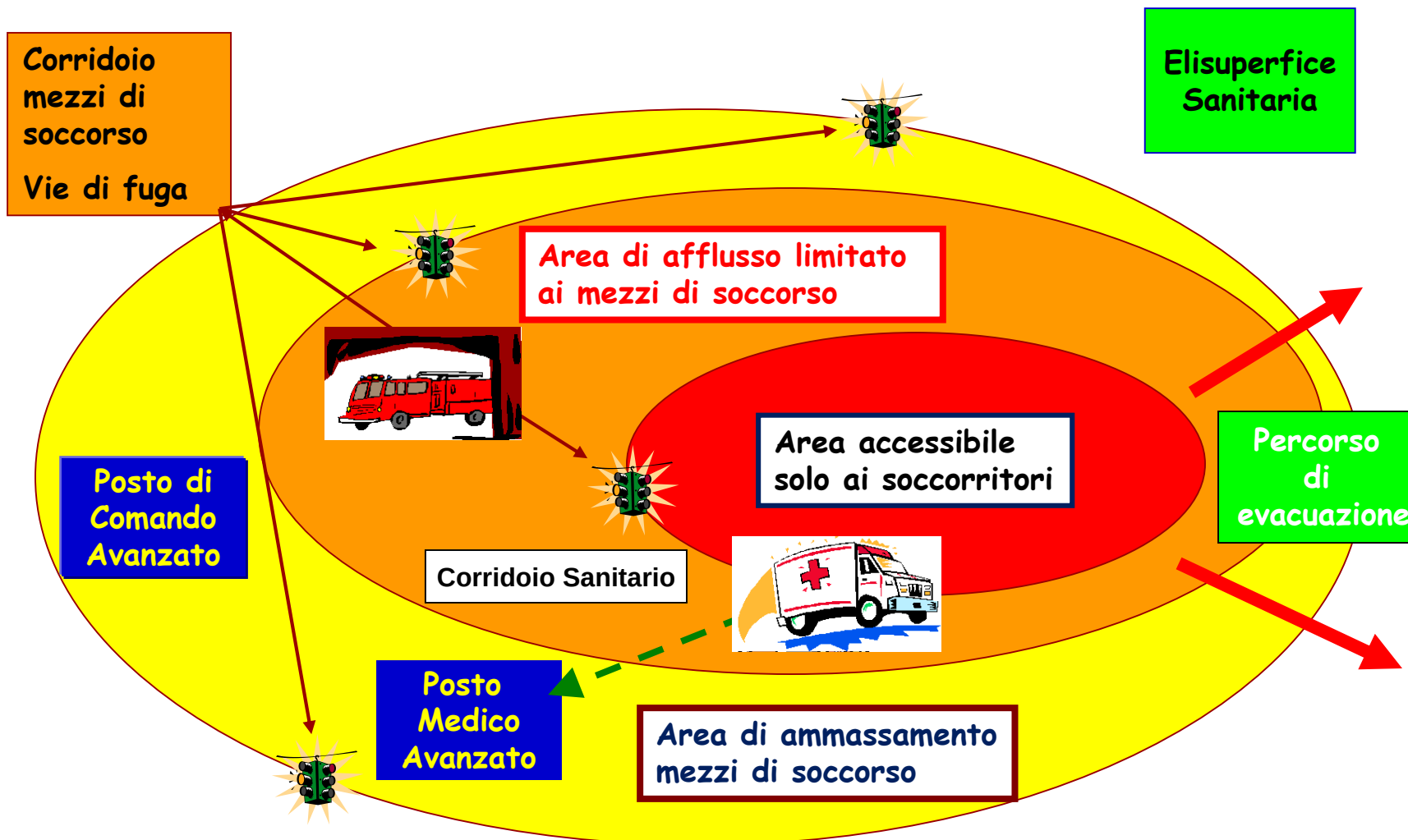
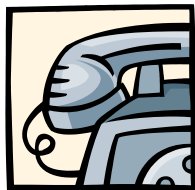
Il sistema Nazionale di Protezione Civile



CONTROLLO TRAFFICO

RETE DI COMANDO





Centri Operativi

- **Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C.)**
- **Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)**
- **Centro Operativo Misto (C.O.M)**
- **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**
- **Unità di Crisi Locale (U.C.L.)**
- **Unità di Crisi Regionale (U.C.R.)**
- **Sala Operativa Regionale (S.O.R.)**

La pianificazione d'emergenza

IL "METODO AUGUSTUS"

(DPC Informa n.4 -1997)

ANALISI DEL RISCHIO

- ☐ Carte di piano
- ☐ Raccolta dati di partenza
- ☐ Scenari attesi
- ☐ Indicatori di evento

MODELLO DI INTERVENTO

- ☐ C.C.S. - C.O.M. (14 funzioni di supporto)
- ☐ C.O.C. (9 funzioni di supporto)

La pianificazione d'emergenza

E' pertanto un "metodo", un "modo" di lavorare **COORDINATO** a tutti i livelli, dove le **"FUNZIONI di SUPPORTO"** all'emergenza vengono "duplicate" ai diversi livelli (nazionale, regionale, provinciale, comunale) permettendo così un continuo scambio di dati, informazioni, attività

MIRATE PER "PROBLEMATICIA"

Il Modello d'intervento

- | | |
|---|----------------------------|
| ☐ Cosa deve essere fatto ? | <i>WHAT ?</i> |
| ☐ Chi lo deve fare ? | <i>WHO ?</i> |
| ☐ Quando deve essere fatto ? | <i>WHEN ?</i> |
| ☐ Dove deve essere fatto ? | <i>WHERE ?</i> |
| ☐ Come deve essere fatto ? | <i>WHITH WHAT ?</i> |

Il "Metodo AUGUSTUS" C.C.S. - C.O.M.

PIANIFICAZIONE NAZIONALE DI EMERGENZA



FUNZIONI DI SUPPORTO

SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE



TECNICO SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE

1 GRUPPI DI RICERCA SCIENTIFICA (CNR)-ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA-REGIONI- DIPARTIMENTO PC
SERVIZI TECNICI NAZIONALI



SANITA', ASSISTENZA SOCIALE

2 MINISTERO SANITA' - REGIONE/AA.SS.LL. - C.R.I. -
VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO



MASS MEDIA E INFORMAZIONE

3 RAI - EMITTENTI TV/RADIO PRIVATE:
NAZIONALI E LOCALI - STAMPA



VOLONTARIATO

4 DIPARTIMENTO PC- ASSOCIAZIONI LOCALI, PROVINCIALI,
REGIONALI, NAZIONALI



MATERIALI E MEZZI

5 C.A.P.I.-MIN.INTERNO- SIST.MERCURIO-FF.AA.-C.R.I.
AZIENDE PUBBL. E PRIV.-VOLONTARIATO



TRASPORTI E CIRCOLAZIONE - VIABILITA'

6 FF.SS.-TRASPORTO GOMMATO, MARITTIMO,AEREO
ANAS-SOC. AUTOSTRAD-PROVINCE-COMUNI- ACI



TELECOMUNICAZIONI

7 TELECOM - MINISTERO POSTE - IMMARSAT
COSPAS/SARSAT - RADIOAMATORI



SERVIZI ESSENZIALI

8 ENEL - SNAM - GAS - ACQUEDOTTO
AZIENDE MUNICIPALIZZATE - SISTEMA BANCARIO
DISTRIBUZIONE CARBURANTE



CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

9 ATTIVITA' PRODUTTIVE (IND., ART., COMM.) -OPERE
PUBBLICHE- BENI CULT.-INFRASTRUTTURE-PRIVATI



STRUTTURE OPERATIVE S.A.R.

10 DIPARTIMENTO PC- VV.F.- FF.AA.- C.R.I.- CC- G.d.F.
FORESTALE- C.d.P.- P.S.- VOLONTARIATO-CNSA (CAI)



ENTI LOCALI

11 REGIONI - PROVINCE - COMUNI
COMUNITA' MONTANE



MATERIALI PERICOLOSI

12 VV.F.- C.N.R. - DEPOSITI E INDUSTRIE A RISCHIO



LOGISTICA EVACUATI - ZONE OSPITANTI

13 FF.AA. - MIN.INTERNO - C.R.I. - VOLONTARIATO
REGIONI - PROVINCE - COMUNI



COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

14 COLLEGAMENTO CON I CENTRI OPERATIVI MISTI
GESTIONE DELLE RISORSE-INFORMATICA

Il Metodo Augustus - Funzioni di Supporto (C.O.C.)

Il **metodo Augustus** è il metodo che viene utilizzato nel C.O.C. per la gestione delle emergenze.

Questo metodo prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, sia costituito il **Centro Operativo Comunale (COC)**, fondato su 9 funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività che il comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, che per il superamento dell'emergenza:



F.1 Tecnica e di pianificazione



F.6 Censimento danni a persone e cose



F.2 Sanità e assistenza sociale



F.7 Telecomunicazioni



F.3 Volontariato



F.8 Strutture Operative e Viabilità



F.4 Materiali e mezzi



F.5 Servizi Essenziali e Attività Scolastica

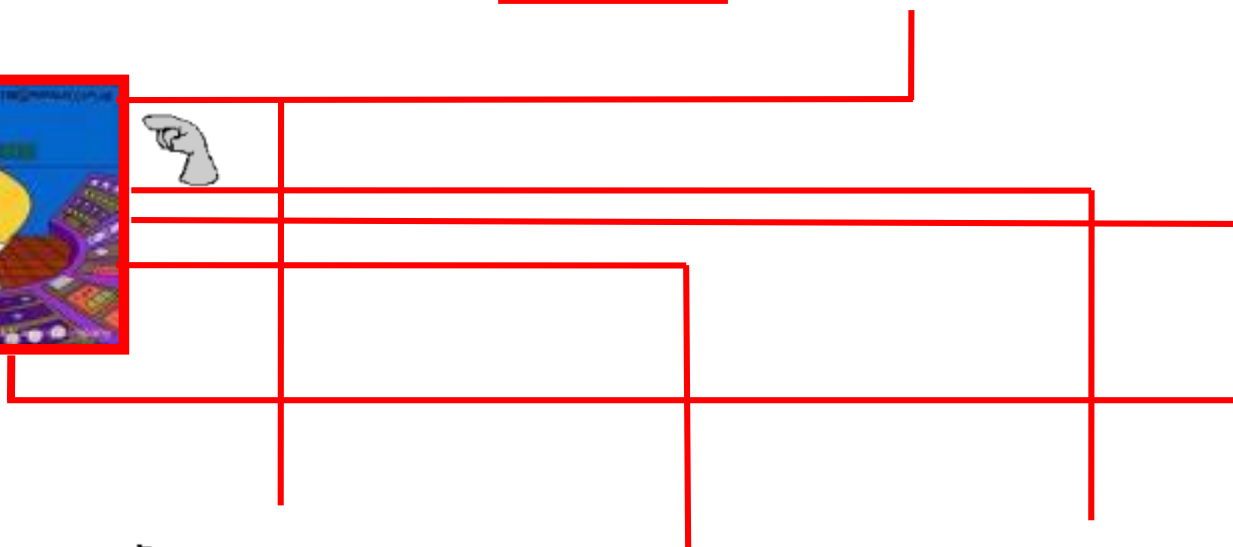
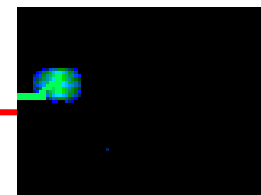


F.9 Assistenza alla popolazione

Informazione/Stampa/mass-media

In questa parte del Piano vengono descritte le procedure che, attraverso il C.O.C., regolano l'intervento dei Vigili de fuoco, Carabinieri, dei Volontari, del 112, della Polizia, ecc.

Modello di Intervento



Ricapitolando:

La protezione civile

Cosa è:

È un **Servizio** organizzato per livelli di competenza

Composto da **Componenti** politico-istituzionali (Stato, Regioni, Province, Comuni)

Che si avvale del contributo tecnico-scientifico delle **Strutture operative** (VVF, SSN, FF.AA., Volontariato, ecc.)

Cosa fa:

Tutela l'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente;

Attraverso **4** attività che sono la **previsione**, la **prevenzione**, il **soccorso** e il **ripristino delle condizioni di normalità**;

Contrastando eventi naturali o di origine antropica che vanno fronteggiati dalle **“componenti”**

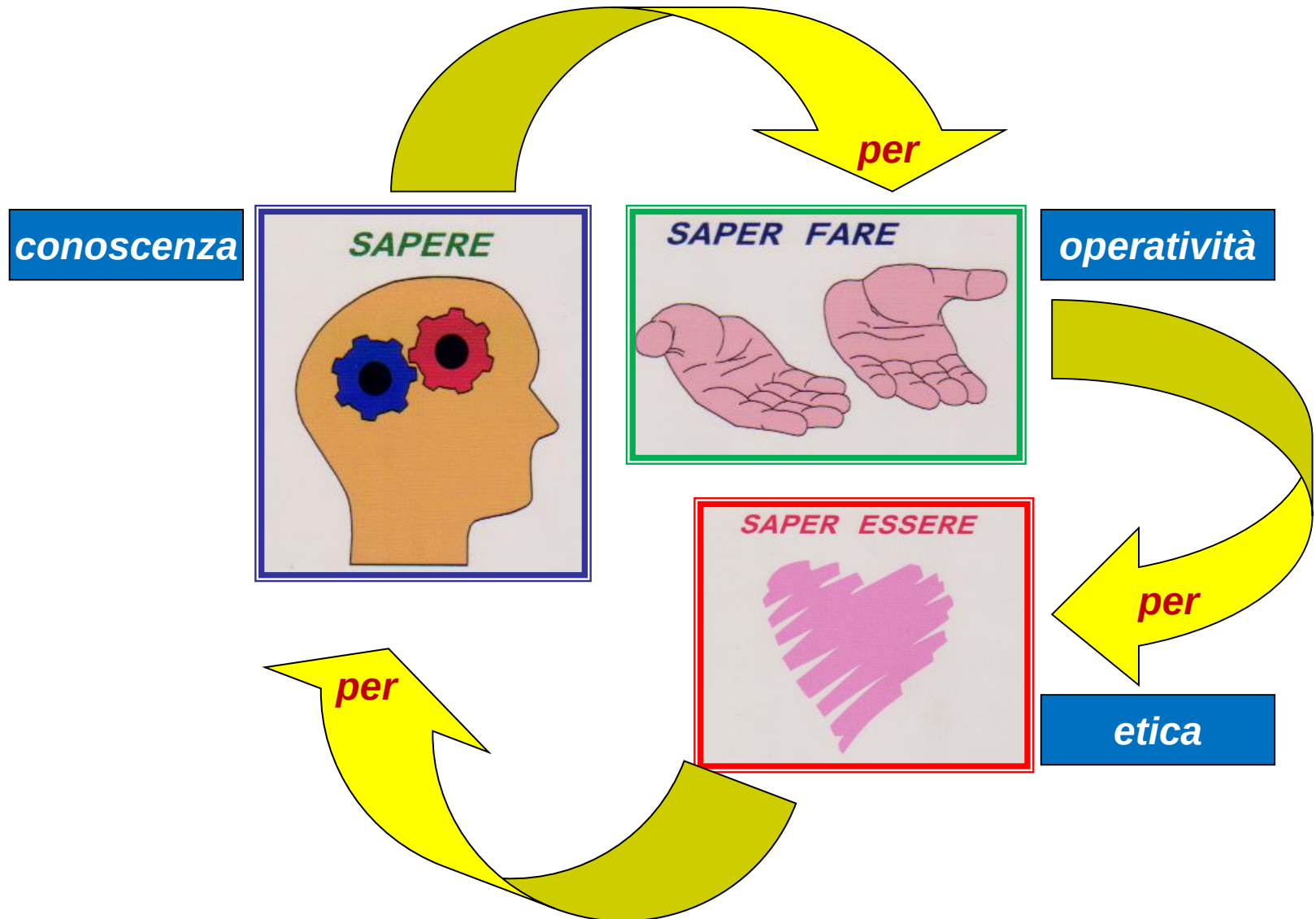
Fine prima parte

"Per gestire una crisi occorre saper imparare rapidamente"

Per imparare rapidamente nel corso della crisi è necessario aver già imparato molto tempo prima"

Patrick Lagadec

Conoscenza

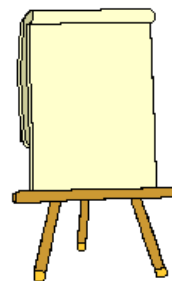


“Volontariato”

L'attività di volontariato è :

- ***prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;***
- ***non può essere retribuita;***
- Organizzazioni di volontariato:
- ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui sopra, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Tra le competenze del volontariato rientrano anche la **PREVISIONE** e **PREVENZIONE**, in quanto il volontariato, spesso, collabora con le Istituzioni per la redazione dei **piani di protezione civile**, aiutando i cittadini ad adottare comportamenti corretti in caso di emergenza, ma anche le strategie per salvaguardare l'ambiente e mantenere sicuro il territorio.



Decreto Ministeriale 24-02-1992

“Obbligo alle Organizzazioni di Volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, **contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per **la responsabilità civile per danni cagionati a terzi** dall’esercizio dell’attività medesima”**

**La tenuta presso le Regioni dei registri generali delle organizzazioni di volontariato
(L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici)**

**Le attività di Protezione Civile, quelle quindi in cui il
Volontario può/deve intervenire, secondo la
normativa**

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per la loro intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

La responsabilità CIVILE e PENALE

Il Volontario di P.C. durante il suo intervento potrebbe incorrere in situazioni che, normalmente, vengono classificate come reati o comunque, a seguito di un suo intervento, causare danni a persone o cose per cui, normalmente, avrebbe l'obbligo del risarcimento.

Esiste quindi un problema di responsabilità per i fatti commessi durante il servizio di P.C.

La Responsabilità può essere **PENALE** o **CIVILE**,
Colposa o **Dolosa**,

Si può essere chiamati a rispondere davanti all'Autorità per inosservanza ad un obbligo giuridico di **fare o di non fare.**

La responsabilità CIVILE e PENALE

La responsabilità **PENALE** è **COLPOSA** quando la violazione è dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia.

- **È NEGLIGENTE** colui il quale NON si attiene ad una regola, a lui nota, che impone di fare un'azione positiva;
- **È IMPRUDENTE** colui che trasgredisce ad un divieto assoluto di un divieto di agire secondo determinate modalità;

La responsabilità CIVILE e PENALE

La responsabilità **PENALE** è **DOLOSA** quando il reato (delitto) è commesso con coscienza e volontà *Il dolo è definito nel nostro ordinamento penale dall'art. 43 del codice penale:*

"Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

Art. 2043 cod. civile risarcimento per fatto illecito

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione 'responsabilità civile' ha un duplice significato: da un lato essa indica l'intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall'altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del "fatto illecito" descritto, in via generale dall'art. 2043 c.c. che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.

Costituzione art. 27 comma 1

La responsabilità penale è personale

“Il volontario, come tutti gli altri individui è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti che hanno avuto conseguenze rilevanti.”

Però, mentre per la responsabilità civile può rispondere anche l'ente o l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso, per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato, risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso e a differenza della responsabilità civile non può essere coperta da assicurazione.

La legislazione Nazionale

Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La legislazione Nazionale

Per incaricato di **Pubblico Servizio** si intende chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (**certificative, autorizzative, deliberative**), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Il codice penale italiano definisce così un incaricato di pubblico servizio

Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall'altro il cittadino non può chiedere/prendere che il volontario in attività assuma tali compiti.

Il volontario di protezione civile, nell'espletamento delle sue mansioni, è quindi un

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La legislazione Nazionale

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- ❑ *morale (riguarda la propria coscienza);***
- ❑ *legale (civile e penale);***
- ❑ *disciplinare***

(che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

Pertanto non può:

Svolgere funzioni proprie di un Pubblico Ufficiale, quali ad es.:

- ☐ *chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;*
- ☐ *procedere al fermo di una persona;*
- ☐ *elevare contravvenzioni;*
- ☐ *intervenire in ambito di ordine pubblico;*
- ☐ *gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo di scorta).*
- ☐ *decidere autonomamente di violare senza autorizzazione i limiti di velocità;*
- ☐ *All'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine pubblico*

- ☐ *assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:*
 - gestione dell'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, di apertura porta di un'appartamento**(sono compiti dei VV.F.);*

- ☐ *dare prestazioni tecniche sanitarie*
(è compito di un medico e del S.U.E.M).

La legislazione Nazionale

L'incaricato di Pubblico Servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

Art. 336 Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque su di essa.”

Art. 337 Resistenza a pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

La legislazione Nazionale DPC

Il volontario può dirigere il traffico?

Il volontario può usare la paletta di segnalazione stradale?

Le ultime, precise e puntuali indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile sono inequivocabili e a queste domande c'è una sola risposta: **NO.**

In considerazione delle tantissime richieste di chiarimenti arrivate al Dipartimento della Protezione Civile, il 24 giugno 2016 è stata pubblicata un'indicazione operativa per la gestione della viabilità da parte dei Volontari di Protezione Civile. In questa lettera protocollata **DPC/VOL/32320** è chiaramente scritto che:



**NON FIGURANO LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI
POLIZIA STRADALE**



La lettera chiarisce che le organizzazioni di Protezione Civile non possono svolgere in nessuna circostanza i servizi di Polizia Stradale come definiti dall'articolo 11 del Codice della Strada.

Come è noto le organizzazioni di volontariato di PC possono assicurare – in via generale – il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra le quali FF.O e Amministrazioni Comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, quindi il Dipartimento ha scelto di delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alla autorità preposta all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità delle attività individuate dal codice della strada nell'articolo 11, il Dipartimento di Protezione Civile precisa che:

E' VIETATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE QUALSIASI FORMA DI SUPPORTO NEI RIGUARDI DELLE AUTORITA' PREPOSTE NELLO SVOLGIMENTO DEI PREDETTI SERVIZI

Quindi cosa può fare realmente il volontario di Protezione Civile?

❑ Può eseguire i compiti individuati dalla lettera C dell'articolo 11 e cioè:

❑ Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e scorta per la sicurezza della circolazione a condizione che siano rispettate le specifiche poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei volontari a essa appartenenti.

Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata.

I compiti che il volontario può eseguire in questi ambiti sono elencati nel paragrafo 2 dell'allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 12 gennaio 2012.

❑ Fra questi compiti c'è l'informazione alla popolazione e il presidio del territorio.

VA TENUTO PRESENTE – CONTINUA LA LETTERA – CHE TALI COMPITI SONO PREVISTI UNICAMENTE NELL'AMBITO DEGLI SCENARI DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE E NEGLI SCENARI ASSIMILATI (fra cui gli scenari senza rischi).

Il DPC precisa quindi che:

- ❑ In occasione di eventi o circostanze che a giudizio delle Autorità preposte possono richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle OVPC, anche in assenza di specifici rischi, tali autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate organizzazioni
- ❑ La richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto, alla Provincia, città metropolitana o comune dove viene richiesto il supporto.
- ❑ In caso di eventi o circostanze non pianificate la richiesta può essere formulata nelle vie brevi ma deve essere successivamente confermata per iscritto
- ❑ La richiesta deve tassativamente contenere l'indicazione della località, la durata del supporto, in nominativo del soggetto che formula la richiesta che si assume la complessiva responsabilità del coordinamento della attività del volontariato e quello dei referenti operativi sul campo per i volontari impiegati.

Inoltre le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio.

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'USO DI PALETTE DIRIGI-TRAFFICO O ALTRI SEGNALE DISTINTIVI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA E ALLE FORZE DELL'ORDINE CHE POSSONO INGENERARE EQUIVOCI NELLA POPOLAZIONE INTERESSATA

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

D.P.R. 16/12/1992 n.495

Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt (art. 12 C.d.s.).

1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
 - a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
 - b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
 - c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
 - d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

L'art. 12 del Codice della Strada prevede al comma 1 che:

"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;*
- b) alla Polizia di Stato;*
- c) all'Arma dei carabinieri;*
- d) al Corpo della Guardia di Finanza;*
- e) d-bis) ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;*
- f) f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;*
- g) f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato in relazione ai compiti di istituto.*

Alcune preoccupazioni e perplessità espresse direttamente dai cittadini coinvolti, chiedono come sia ammissibile che per sopperire alla mancanza di personale e in molti casi ai danni causati da alcune manovre finanziarie, si finisca per sfruttare i volontari delle associazioni di protezione civile, chiamandoli a svolgere mansioni analoghe ai vigili urbani in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Lo statuto della protezione civile vieta in nome suo, qualsiasi attività che non sia giustificata da calamità o emergenza (le manifestazioni non lo sono), il codice della strada non riconosce alcun potere a nessuno che non sia una forza dell'ordine (quindi un volontario non è una forza dell'ordine), detto questo, chi ha da perdere è solo il volontario perché non coperto da nessuna tutela.

SUGGERIMENTO

Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo di bandiera e/o paletta da moviere



Dipartimento della Protezione Civile

Circolare 6 agosto 2018 n. 45427

**Precisazioni sull'attivazione e
l'impiego del volontariato di
protezione civile nelle manifestazioni
pubbliche.**

**Il Dipartimento della Protezione Civile vieta ai volontari
di eseguire funzioni che solitamente dovrebbero essere
di competenza delle Forze di Polizia.**



**I volontari della Protezione Civile d'ora in avanti
non potranno più occuparsi della vigilanza
negli eventi;**

lo ha confermato la circolare 45427 del 6 agosto 2018 pubblicata
dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile.

E', in particolare, precisato che il VOPC può intervenire,
nel quadro delle indicazioni impartite da quest'Ufficio
con la direttiva del 18 luglio 2018, concernente:

***"Modelli organizzativi e procedurali per garantire
alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche",
secondo due distinte modalità."***

Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.

La mobilitazione del **VOPC** in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche

è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale,

ai sensi della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 *bis* del D. Lgs n 81/2008.
in siffatta ipotesi,

all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati

Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile.

In tal caso, l'Organizzazione di volontariato

non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile,

bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento,

sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile,

così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile.

In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come **operatori di sicurezza** da parte degli organizzatori della manifestazione.

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che, nel quadro su esposto; le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione. alla popolazione.

E' vietato, per contro, lo svolgimento di attività di controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia 'stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso.

Sulle anzidette indicazioni si richiama l'attenzione delle SS.LL, anche in relazione all'esigenza di promuovere eventuali iniziative, di informazione e sensibilizzazione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria, delle realtà associative e delle altre istituzioni interessate, ai fini della puntuale applicazione delle stesse.

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile promuove iniziative volte ad accrescere la **resilienza delle comunità** favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla **pianificazione di protezione civile** e alla **diffusione della conoscenza** e della **cultura di protezione civile** le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai cittadini informazioni sugli **scenari di rischio** e **sull'organizzazione dei servizi di protezione civile** del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare adeguate misure di **autoprotezione** in occasione o in vista di situazioni di emergenza di cui alle lettere **a); b); c)**

I cittadini possono concorrere alle attività di protezione civile, **acquisite le necessarie conoscenze** per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, **aderendo al volontariato organizzato** operante nel settore, **ovvero in forma occasionale**, ove possibile , in caso di situazioni di emergenza, **agendo a titolo personale** e responsabilmente **per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità**, in concorso e coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Art. 32

IL volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

Il volontario di protezione civile è colui che, **per sua libera scelta**, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune nell'ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità **per acquisire**, all'interno dell'organizzazione di volontariato, **la formazione e la preparazione necessaria** per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nonché indiretti**, ed esclusivamente per **fini di solidarietà**, partecipando con **passione e impegno** ad una **forza libera e organizzata** che contribuisce a migliorare la vita di tutti. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante **Enti del Terzo Settore** (ETS), ivi compresi i **Gruppi comunali**

La partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile è disciplinata per:

- ❑ garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a **livello territoriale**, regolandone la **preparazione, l'attivazione e l'impiego** in forma coordinata
- ❑ garantire la partecipazione del volontariato alle attività di **predisposizione** ed **attuazione** di **piani di protezione civile** e alle **attività di previsione, prevenzione, gestione** e **superamento** delle **situazioni di emergenza**, prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale **nei periodi di impiego riconosciuti** (*da chi ne ha disposto l'attivazione*) e la garanzia della copertura assicurativa
- ❑ la concessione di contributi per il **potenziamento della capacità operativa**, il miglioramento della **preparazione tecnica** dei volontari e lo **sviluppo della resilienza delle comunità**
(vedasi dettaglio art. 37)

Art. 33 - 34

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Per operare nel settore della protezione civile le organizzazioni di volontariato che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale **sono soggette all'obbligo di iscrizione** nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. Il DPC e le strutture di protezione civile delle Regioni esercitano le funzioni relative alla **predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica** dell'Elenco nazionale. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

- ❑ degli **elenchi territoriali del volontariato** di protezione civile, istituiti **presso le Regioni**,
- ❑ dell'**elenco centrale del volontariato** di protezione civile, **istituito presso il DPC** – Apposita Direttiva definirà requisiti e procedure per l'iscrizione

Art. 35

Gruppi comunali di protezione civile

I Comuni, con riferimento al proprio ambito territoriale, possono promuovere la costituzione di un **gruppo comunale di protezione civile** composto **esclusivamente** da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del terzo settore costituito in forma specifica (art.4, c.2, D.Lgs 117/2017) La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile **è deliberata dal Consiglio comunale** (schema tipo con apposita Direttiva) e prevede:

- ☐ che il Comune, mediante i propri uffici, **cura la gestione amministrativa del Gruppo Comunale e ne è responsabile**;
- ☐ che all'interno del G.C. **è individuato**, secondo principi di democraticità, un **coordinatore operativo** dei volontari, referente delle attività degli stessi e sono altresì individuate la **durata** e le **modalità di revoca** del coordinatore;
- ☐ i Gruppi comunali di protezione civile **si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni** al fine della loro integrazione nel Servizio Nazionale
- ☐ possono altresì essere costituiti **Gruppi intercomunali o provinciali**

Art. 37

Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità

- ❑ Al fine di **promuovere la crescita qualitativa del volontariato** di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile **può concedere al volontariato organizzato** di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, **contributi finalizzati alla realizzazione di progetti** per il **potenziamento della capacità operativa**, per il **miglioramento della preparazione tecnica** e per lo **sviluppo della resilienza delle comunità**, intendendosi:

1. **per potenziamento della capacità operativa**, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
2. **per miglioramento della preparazione tecnica**, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
3. **per sviluppo della resilienza delle comunità**, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

❑ Le **modalità per la presentazione dei progetti**, la loro **valutazione** e la **concessione dei relativi contributi** sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

- ❑ Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
1. agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
 2. ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
 3. allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
 4. alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 38

Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

- ❑ Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle **attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile**, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
- ❑ **Il Dipartimento della Protezione Civile dispone**, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante **appositi corsi di formazione**, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
- ❑ Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti **possono avvalersi del volontariato organizzato** di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

Ai volontari iscritti nell'Elenco nazionale impiegati in attività di **soccorso** ed **assistenza** in **vista o in occasione** degli eventi emergenziali (**a; b; c;**), **anche su richiesta del Sindaco** o di **altra autorità amministrativa di protezione civile**,

VENGONO GARANTITI,

mediante l'autorizzazione da rendere con **apposita comunicazione di attivazione** del DPC o della **Regione**, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo **non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno:**

- ☐ il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- ☐ il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- ☐ la copertura assicurativa, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da attivare (DPC o Regione) in occasione della partecipazione del volontariato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero

In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, **su autorizzazione del DPC**, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimo previsti per l'impiego dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno

Ai volontari impegnati in attività di **pianificazione**, di **addestramento** e **formazione teorico-pratica** e di **diffusione della cultura e della conoscenza** della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, **con apposita comunicazione di attivazione** resa dal **DPC** o dalla **Regione**, i benefici di legge si applicano per un periodo complessivo non superiore a **10 giorni continuativi**, fino ad un massimo di **30 giorni nell'anno**. Limitatamente agli organizzatori delle attività dette sopra, i benefici di legge si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari **che ne facciano richiesta** viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario . I rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del **credito di imposta** ([l. n. 229/2016](#))

Ai **volontari lavoratori autonomi** che ne facciano richiesta è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, **nel limite di euro 103,30 giornalieri** (aggiornato sulla base dell'inflazione ogni 3 anni)

Art. 40

Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

Quando si voglia il rimborso occorre, comunque, acquisire un attestato di intervento rilasciato dall'autorità di protezione civile competente; ed occorre fornire una relazione sull'attività svolta nonché i documenti che attestino le spese sostenute (compresa la richiesta di rimborso del datore di lavoro).

Le istanze di rimborso devono essere presentate **al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione** che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa. Le richieste di rimborso da parte delle oo.v. e dei datori di lavoro **devono pervenire entro 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.**

Fino all'entrata in vigore della direttiva prevista dal "Codice della PC", **restano in vigore** le procedure definite dal DPC e dalla Regione.

Art. 41

Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza

Il volontariato di protezione civile presta la propria opera in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, **o nella loro imminenza**, in conformità con quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e **su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente**. Il coordinamento dell'intervento in caso di emergenza dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali **è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione**.

Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento emergenziale, o nella sua imminenza, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, **possono prestare i primi interventi**, fermo restando l'**obbligo** di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile, **cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso**.

L. R. n.16 del 2004

“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”

La Regione Lombardia:

- Coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile (previsione, prevenzione e soccorso);
- cura l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile;
- definisce indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile;
- cura l'informazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

L. R. n.16 del 2004

“Testo Unico delle disposizioni Regionali in materia di Protezione Civile”

art 5 - Volontariato di Protezione Civile

1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono:

b) **al coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale**, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11, e limitatamente agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone comunicazione alla regione;

La legislazione Regionale

Regolamento Regionale di attuazione dell'ALBO REGIONALE del Volontariato di PROTEZIONE CIVILE

(18 Ottobre 2010, n. 9)

Regione Lombardia ha emanato, in data 18 ottobre 2010 (Burl - 1° suppl. Ordinario del 21.10.2010), il “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»)”.

Il Regolamento ha lo scopo di garantire la **partecipazione responsabile** delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, degli enti locali e, più in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono sul territorio della Lombardia nella funzione di

protezione della popolazione.

I principali contenuti nel regolamento

Art. 2 L'albo regionale è composto da:

- associazioni;
- gruppi comunali e gruppi intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli comuni e dalle loro forme associative o dagli enti gestori di parchi;
- elenco dei volontari che ne fanno parte.

Art. 4 Articolazione dell'albo in specialità:

sono previste le seguenti specialità:

- ☐ logistica/gestionale
- ☐ cinofili
- ☐ subacquei e soccorso nautico
- ☐ intervento idrogeologico
- ☐ antincendio boschivo
- ☐ tele-radiocomunicazioni
- ☐ impianti tecnologici e servizi essenziali
- ☐ unità equestri

Per l'iscrizione all'albo, le OO.V.:

- a) devono aver espressamente previsto nell'atto costitutivo o nello statuto ***l'assenza di fini di lucro***;
- b) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi, i loro ***obblighi e diritti***.

Le OO.V. devono altresì aver indicato,
come finalità prevalente, l'attività di protezione civile.

Per l'iscrizione all'albo dei gruppi comunali e intercomunali, gli stessi

- a) **devono essere costituiti** rispettivamente
con deliberazione comunale o intercomunale e
- b) **deve essere stato** preventivamente
approvato il regolamento per la loro disciplina da parte degli enti di appartenenza.

Art. 6 Operatività e svolgimento delle attività:

I volontari di protezione civile iscritti all'albo **devono** dichiarare la propria operatività a favore di **una sola organizzazione di volontariato di protezione civile.**

L'operatività a favore di una OO.V. di protezione civile **deve essere prevalente** rispetto a quella in favore di OO.V. incluse nel registro generale regionale di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 (come ad esempio associazioni di mutuo soccorso).

Le oo.v. di protezione civile iscritte all'albo **sono classificate operative** se il numero dei volontari operativi è pari almeno **all'ottanta per cento degli iscritti.**

Per essere operativa, l'OO.V. di protezione civile deve:

- ☐ essere composta da almeno **5 volontari operativi**;
- ☐ possedere mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero di volontari operativi iscritti;
- ☐ essere già iscritta ad una delle sezioni dell'albo **da almeno un anno**;
- ☐ quando richiesto dalle competenti autorità di protezione civile, garantire lo svolgimento delle attività di cui alla propria specializzazione;
- ☐ garantire **la reperibilità** secondo turnazioni stabilite dall' OO.V. di appartenenza.

Per il mantenimento dell'operatività, le OO.V. devono svolgere un **addestramento costante** e **almeno una esercitazione all'anno**, alla quale **deve partecipare** la maggioranza dei propri volontari operativi. L'operatività può essere mantenuta anche a seguito di **attivazione** da parte di autorità di protezione civile, **purchè opportunamente documentata**.

Requisiti dei volontari (art. 7)

Per l'iscrizione all'albo i volontari **devono**:

- ☐ essere assicurati ai sensi della normativa vigente;
- ☐ aver compiuto la maggiore età;
- ☐ non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

L'intervento dei volontari delle OO.V. di protezione civile iscritte all'albo **in attività operative** è consentito **solo a seguito** di partecipazione ad attività di formazione e di addestramento conforme agli indirizzi stabiliti da Regione Lombardia.

Regole d'ingaggio

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 NOVEMBRE 2012**

DGR 581 2/8/2013 DDS 7626 2013

A partire ***dall'1 agosto 2013***, le richieste di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, dovranno essere inoltrate a Regione Lombardia, secondo le modalità di seguito riportate

AMBITI DI APPLICAZIONE

Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi d'impiego:

- ☐ ***Attività formative e addestrative***
- ☐ ***Emergenze di livello locale e regionale***
- ☐ ***Eventi a rilevante impatto locale***
- ☐ ***Ricerca persone scomparse ****

**** autorità che gestisce le operazioni***

MODALITÀ PER L'INVIO DELLA DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

- ☐ In caso di attività formative ed addestrative, la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, a cura dell'ente o dell'organizzazione che coordina l'evento, preventivamente all'impiego dei volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011
- ☐ In caso di emergenze di livello locale e regionale, la richiesta dovrà pervenire, da parte dell'Autorità locale di protezione civile, tramite la provincia di riferimento; la richiesta dovrà essere inoltrata entro 24 ore dall'attivazione del volontariato
- ☐ In caso di eventi a rilevante impatto locale, ferma restando la necessità che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, a cura dell'Autorità comunale di protezione civile, dovrà pervenire preventivamente all'impiego del volontariato, sempre tramite la provincia di riferimento. Si sottolinea e rammenta che, in caso l'attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall'Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a partecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001
- ☐ In caso di ricerca di persone disperse, la richiesta dovrà pervenire, a cura dell'autorità competente (Comune, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco), preventivamente all'impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia di riferimento ed a Regione Lombardia

CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI EX ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001

Regione Lombardia, valutata la congruità della richiesta, procederà ad attivare le organizzazioni di volontariato ed a concedere, nei termini di legge, i benefici previsti dagli artt. 9 e/o 10 del d.p.r. 194/2001, dando comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica certificata all'ente o all'organizzazione richiedente ed alla provincia di riferimento. per opportuna conoscenza

Detta comunicazione conterrà le seguenti indicazioni, secondo quanto previsto dalla Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012:

- ☐ **L'evento di riferimento**
- ☐ **La data di decorrenza dell'attivazione**
- ☐ **La data di cessazione delle attività; in caso di emergenza ancora in corso potrà essere dichiarata la validità sino al termine delle operazioni, rinviando a successiva comunicazione la chiusura del periodo di attivazione**
- ☐ **La tipologia di attestato di partecipazione richiesto e l'autorità o il soggetto tenuto a rilasciarlo, che in caso di emergenza potrà essere anche individuato in seguito**
- ☐ **L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione delle giornate/uomo di presenza autorizzate**
- ☐ **L'eventuale concessione dei benefici di cui all'art. 10 del d.p.r. 194/2001, con la quantificazione del tetto di spesa e delle tipologie di spesa ammesse**
- ☐ **La struttura a cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso**
- ☐ **Le modalità con cui dovranno essere inoltrate le richieste di rimborso**
- ☐ **L'eventuale rilascio di attestazione di presenza anche a volontari che non necessitino dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 9 del d.p.r. 194/2001.**

Attestazione della presenza delle OO.V. e dei volontari attivi

Eseguita l'attivazione attraverso il sistema informatico, come sopra descritto, a ciascun volontario dovrà essere rilasciato un attestato di presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal luogo dell'intervento.

L'attestazione di presenza potrà essere certificata con le seguenti modalità:

In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province, farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l'attivazione, riportante di default le date di check-in e di check-out

In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un'Autorità comunale, locale o di una struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l'impiego del sistema informatico sopra citato, dovrà essere rilasciato dalle stesse a ciascun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata dell'ente o struttura operativa, riportante

- ☐ il riferimento dell'evento in oggetto
- ☐ il nome del volontario
- ☐ l'organizzazione di appartenenza
- ☐ la data di arrivo e quella di partenza
- ☐ la firma del responsabile sul campo per conto dell'Autorità locale o della struttura operativa

I principi del volontariato

Il Volontariato

e'

un servizio sociale

Preparazione

Continuità

Motivazione

Formazione Certificata

Processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento.

Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la SSPC **“Scuola Superiore di Protezione Civile”** che fornisce percorsi certificati di formazione e riconosce percorsi certificabili di informazione e addestramento, anche a livello di singola organizzazione di Protezione Civile

Cosa è chiesto alle Organizzazioni di PC

- I Volontari sono informati e formati sugli specifici scenari di competenza dell'organizzazione ?
- I singoli Volontari sono addestrati per i compiti che devono specificatamente svolgere?
- I Volontari sono dotati di idonei DPI per i singoli specifici impieghi ?
- E' stato pianificato il controllo Sanitario ?
- Disponete di un archivio con le certificazioni della formazione dei volontari ?
- Disponete di un inventario delle attrezzature e macchinari con allegato una copia delle istruzioni d'uso e manutenzione ?
- Viene tenuto aggiornato un archivio dei servizi e delle attività svolte dai singoli volontari secondo i diversi ruoli ?

VADEMECUM Allertamento



Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini della protezione civile

In vigore dal 27 aprile 2016



Regione
Lombardia

VADEMECUM

Gestione delle emergenze



Direttiva regionale in materia di gestione delle emergenze regionali

In vigore dal 10 marzo 2017



Regione
Lombardia

ZERO RISCHI?

CONTRASTARE I RISCHI !

- *NON ALZARSI AL MATTINO*
- *COLAZIONE A LETTO - TIEPIDA*
- *È MEGLIO NON ANDARE A LAVORO*
- *NON SCENDERE LE SCALE NEPPURE CON L'ASCENSORE*
- *NON USCIRE DI CASA*
- *NON USARE MOTORINI O AUTOMEZZI*
- *NON ATTRAVERSARE LE STRADE*
- *CERCARE UNA DITTA CON UFFICI AL PIANO TERRA*
- *NON PARLARE CON GLI ALTRI SPECIE SE HANNO IL RAFFREDDORE*
- *NON OFFRITEVI VOLONTARI*
- *NON BACIATEVI*
- ...

Percezione del rischio:

Studio del fattore umano

E' la ***partecipazione*** che “presuppone:

- ☐ esperienza;
- ☐ conoscenza;
- ☐ informazione;
- ☐ formazione;
- ☐ addestramento.

e che produce

“consapevolezza”.

Consapevolezza che “influenza in modo positivo il
comportamento riducendo in modo significativo

l' ***errore umano***”.



Parco  **Ticino** 

Corpo Volontari Parco Ticino

MISSION

Dormivo e sognavo che la vita era gioia

Mi svegliai e vidi che la vita era servizio

Volli servire e vidi che servire era gioia

Tagore – poeta indiano



l.fasani@alice.it

337.344405

